

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE 11 AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE
MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI"
CAMPAGNA 2010

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELLE AZIONI:

- 214.1 "APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA"
- 214.2 "APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA"
- 214.3 "INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO"
(TIPOLOGIE 1 E 2)
- 214.4 "CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI"
- 214.6/1 "SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI"
- 214.7/2 "COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA", DERIVANTE DA TRASFORMAZIONE DI IMPEGNO
- 214.7/3 "FASCE TAMPONE INERBITE", DERIVANTE DA TRASFORMAZIONE DI IMPEGNO
- 214.8/1 "CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO"
- 214.9 "INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE"

INDICE

I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, COMUNI A TUTTE LE AZIONI

PARTE 1 NORME E COMPETENZE

- 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- 2. INTERAZIONE CON I SOSTEGNI DI CUI AI REGG. (CE) N. 73/2009 E N. 1234/2007
- 3. COMPETENZE
- 4. RINVIO

PARTE 2 DOMANDE DI PAGAMENTO

- 5. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
- 6. BENEFICIARI
- 7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 8. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE
- 9. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 10. TERMINI DI PRESENTAZIONE

PARTE 3 VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI IN CORSO DI ESECUZIONE

- 11. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO

12. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI
13. TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPEGNI IN CORSO
14. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI

PARTE 4 FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

15. RIGETTO DELLE DOMANDE
16. MUTAMENTI DELLA SITUAZIONE RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
17. SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE
18. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

PARTE 5 PROVVEDIMENTI CON ESITO NEGATIVO (O PARZIALMENTE NEGATIVO)

19. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR
20. RIDUZIONI DEL PAGAMENTO (O ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI
21. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI

I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE AZIONI

PARTE 1 NORME E COMPETENZE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La corresponsione dei pagamenti agroambientali richiede che siano adeguatamente verificati, per l'intero periodo di impegno quinquennale:

- la correttezza delle dichiarazioni riguardanti le superfici, le colture e i capi dell'azienda;
- il rispetto della condizionalità e dei requisiti obbligatori sull'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*);
- il rispetto degli impegni agroambientali assunti, secondo le indicazioni del PSR e delle disposizioni applicative inerenti l'azione cui volontariamente si è scelto di aderire.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- i regolamenti (CE) n. 1698/2005, n. 1974/2006 e loro s.m.i., inerenti il sostegno allo sviluppo rurale;
- le norme di condizionalità di cui al reg. (CE) 73/2009, al Decreto Ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 ed alla DGR n. 45-13439 del 1.03.2010;
- il citato reg. (CE) n. 73/2009 per gli interventi che prevede all'art. 68, come specificati dal D.M. 29.07.2009, che potrebbero causare possibili sovrapposizioni e relative doppie compensazioni di pagamento con alcune azioni agroambientali del PSR e rispetto alle quali occorre introdurre criteri di demarcazione;
- il reg. (CE) n. 1122/2009, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo, che ha abrogato il reg. CE 796/2004 a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il reg. (CE) n. 796/2004 resta tuttavia in vigore per le domande per le quali vengono attribuiti premi in un periodo di erogazione iniziato anteriormente al 1° gennaio 2010. Tale è il caso delle domande di cui al presente bando;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i requisiti obbligatori supplementari descritti al cap. 5.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013;
- il PSR 2007-2013 vigente (approvato con Decisione della Commissione europea (C2010) n. 1161 del 7.03.2010), consultabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/documentazione/2009/testointegrato.pdf e in particolare il capitolo riguardante la misura 214 (tra cui il par. 9: *Norme che regolano il periodo di attuazione*) e le azioni di cui trattasi;
- le disposizioni regionali relative alle azioni interessate (DGR n. 59-5652 del 02.04.2007, D.D. n. 93 del 19.04.2007, DGR n. 51-8661, n. 52-8662 e n. 54-8664 del 21.04.2008, DD n. 265 del 28.04.2008 e s.m.i., DGR n. 35-8770 del 12.05.2008, DGR n. 34-11286 e n. 37-11289 del 23.04.2009, DD n. 459 del 29.05.2009 e n. 1028 del 20.10.2009, DGR n. 50-13328 del 15.02.2010);
- in riferimento ai controlli ed alle violazioni riscontrate nell'ambito del regime di sostegno allo sviluppo rurale: il reg. (CE) n. 1975/06 e s.m. che stabilisce l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità; il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 dal titolo "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che aggiorna il quadro normativo nazionale; le disposizioni regionali in materia, ossia la Deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9406 del 1° agosto 2008, modificata dalla DGR n. 47-9874 del 20.10.2008 e le Determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008 e n. 1380 del 29.12.2009 con cui sono state definite le inadempienze e le conseguenti riduzioni ed esclusioni di premio per le azioni agroambientali;

- il manuale procedurale dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

2. INTERAZIONE CON I SOSTEGNI DI CUI AI REGG. (CE) N. 73/2009 E N. 1234/2007

A) reg. (CE) n. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Nel testo delle azioni 214.2, 214.6 e 214.8 è riportata la specifica interazione tra i premi agroambientali ad esse ascrivibili ed il sostegno previsto dall'art. 68 del reg. CE 73/2009, secondo il testo vigente del PSR (cap. 5.2.4.6).

B) reg. (CE) n. 1234/2007 (e s.m.) e reg. (CE) n. 555/2008

Nella campagna viticola 2009/2010 è prevista l'attivazione della misura di sostegno "vendemmia verde", prevista dai regolamenti (CE) n.1234/2007 e n. 555/2008 e dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura.

Qualora un agricoltore aderente all'azione 214.1 richieda l'aiuto forfetario per ettaro relativo alla vendemmia verde, per le superfici interessate l'aiuto agroambientale non potrà essere erogato, in quanto non giustificato da perdite di reddito subite dal beneficiario rispetto agli agricoltori non aderenti all'azione che attuano la vendemmia verde, come attestato dal soggetto certificatore dei calcoli per la giustificazione degli aiuti agroambientali.

Rimangono invece interamente giustificati, anche per le superfici oggetto del sostegno alla vendemmia verde, gli aiuti relativi alle azioni 214.2 e 214.3.

3. COMPETENZE

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare disposizioni procedurali ed organizzative e disposizioni sull'attuazione degli impegni e sulle penalità applicabili in funzione dell'entità, gravità, durata ed eventuale reiterazione delle inadempienze riscontrate.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

L'ARPEA, in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina in modo particolareggiato le fasi del procedimento amministrativo e dei controlli.

In applicazione della legge regionale 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", le domande agroambientali sono istruite da Province e Comunità montane (Enti delegati). Sulla base di convenzioni stipulate con l' ARPEA, gli Enti delegati provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione di elenchi di liquidazione.

Recentemente il Consiglio Regionale ha operato il riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19.

Le nuove Comunità montane sono state formalmente costituite con appositi decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno anche indicato la sede provvisoria degli enti sorti per aggregazione.

Nella tabella all'ultima pagina del presente documento viene riportato l'elenco degli enti risultanti dal riordino che in merito alla misura 214 provvedono all'esecuzione delle fasi prima illustrate.

A conclusione degli accertamenti circa il possesso dei requisiti, degli esiti delle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e del rispetto degli impegni agroambientali, gli Enti delegati predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spetta la corresponsione degli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione a carico dei fondi FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono stati incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali in Piemonte e possono essere incaricati dall'agricoltore di provvedere anche alla predisposizione delle domande per conseguire aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i software in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massale nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

4. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di sviluppo rurale ed in particolare di misure agroambientali.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

PARTE 2 DOMANDE DI PAGAMENTO

5. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il beneficiario degli aiuti, in ogni anno del periodo di impegno successivo al primo per il quale la domanda di aiuto è stata ritenuta ammissibile, è tenuto a presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi, riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La mancata presentazione della domanda oltre il ritardo ammissibile, i cui termini sono specificati al par. 10, comporta la decadenza della medesima domanda a partire dal primo anno di adesione all'azione agroambientale del PSR 2007-2013.

6. BENEFICIARI

Le presenti disposizioni sono indirizzate:

- agli imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2007 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 59-5652 del 2 aprile 2007, relativo alle azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1. Per tali beneficiari, che già nel 2008 e 2009 devono aver presentato domanda di prosecuzione degli impegni, il 2010 rappresenta il 4° anno di impegno;

- agli imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2008 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 51-8661 del 21 aprile 2008, relativo all'azione 214.8/1. Per tali beneficiari, che già nel 2009 devono aver presentato domanda di prosecuzione degli impegni, il 2010 rappresenta il 3° anno di impegno;
- agli imprenditori agricoli che proseguono nell'ambito dell'azione 214.9 gli impegni relativi alla biodiversità nelle risaie assunti nel 2008, con l'adesione al bando approvato con DGR n. 52-8662 del 21.04.2008, sotto forma di impegni aggiuntivi delle azioni 214.1 o 214.2. Per tali beneficiari il 2010 rappresenta il 3° anno di impegno;
- agli imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 37-11289 del 23.04.2009, relativo alle azioni 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.8/1 e 214.9. Per tali beneficiari il 2010 rappresenta il 2° anno di impegno;
- agli imprenditori agricoli che nell'anno 2010 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui ai trattini precedenti;
- ai giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 34-11286 del 23.04.2009, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari, il 2010 rappresenta il 2° anno di impegno.

7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le azioni possono essere adottate in tutto il territorio regionale.

I casi di localizzazione più limitata sono esplicitamente previsti nel PSR e nelle disposizioni specifiche di talune azioni.

Non verranno finanziate superfici al di fuori del territorio della regione Piemonte, a eccezione delle aziende aderenti alle azioni 214.1 o 214.2, aventi il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, per le quali saranno finanziabili anche i terreni situati in comuni non piemontesi confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

8. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le domande vengono compilate con riferimento ai dati del fascicolo aziendale ed indicano nel dettaglio l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06).

Il controllo sul rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (*baseline*) riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o alle unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

Le domande devono inoltre contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria, che potranno anche essere richiesti in forma incrementata nell'arco del periodo di impegno.

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, approvate con Determinazione dirigenziale, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

9. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1 Gestione informatica delle domande

Come noto, la gestione delle domande della misura 214, avviene in modalità informatizzata a partire dalla loro predisposizione utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Trattandosi di domande di pagamento, si considera verificata la condizione che le aziende beneficiarie dei premi risultino iscritte all'Anagrafe agricola unica del Piemonte e che abbiano conferito mandato ad un CAA per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le aziende agricole che subentrano negli impegni tenuti da aziende beneficiarie ma non siano iscritte all'Anagrafe agricola unica e non abbiano costituito un fascicolo, devono conferire mandato ad un CAA, scelto liberamente, fornendo un documento di identità in corso di validità.

I CAA che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte svolgono tale servizio a titolo gratuito, in quanto esso è già coperto da contributo pubblico.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html>

9.2 Modalità di compilazione delle domande on line

Le domande dovranno essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità.

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) a conclusione della procedura, le domande compilate in modo completo dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande sottoscritte dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire all'Ente delegato competente per territorio entro la stessa data stabilita per la trasmissione di cui al successivo paragrafo.

9.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

- la maggior parte della superficie oggetto di impegno nel caso delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1 e 214.9;
- il centro aziendale (U.T.E. principale) nel caso dell'azione 214.8/1.

Nel caso di richieste di contributi, rappresenta errore bloccante, che impedisce la trasmissione telematica, l'assenza di indicazione delle coordinate bancarie nel modello di domanda.

10. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande di pagamento agli Organismi delegati è stabilito al **17 maggio 2010**, tenuto conto dell'art. 20 (Deroga al termine ultimo per la presentazione) del reg. CE 796/2004.

Nel caso di compilazione in proprio, la consegna del formato cartaceo dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 17.05.2010.

Tale termine tiene conto della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del reg. CE 73/2009.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 15 del reg. CE 796/2004, entro il 31 maggio 2010 potranno essere presentate con un nuovo invio telematico, senza l'applicazione di penalità, domande di modifica delle domande di pagamento già trasmesse (in conseguenza di eventuali variazioni colturali, errori di compilazione, ecc.).

Se la domanda di modifica (e quella di revoca di cui al par. 10.2) non sono riferite o non siano riconducibili ad una domanda precedente verrà presa in considerazione la prima domanda di pagamento.

Sia la domanda originaria che quella modificata restano tracciate a sistema.

Qualora pervengano, entro i termini consentiti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

I dati di tale domanda dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli Enti delegati nel corso dell'istruttoria.

La domanda di modifica va compilata, stampata in copia cartacea, sottoscritta e presentata secondo le modalità già indicate al par. 9.

Gli Enti delegati potranno in qualsiasi fase del procedimento di loro competenza richiedere copia autentica della domanda sottoscritta dal beneficiario e detenuta presso il CAA mandatario.

Gli Enti delegati potranno richiedere, inoltre, qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

10.1 Presentazione tardiva

Secondo quanto stabilito dall'art. 21 del reg. CE 796/2004 in caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento rispetto al termine del 17 maggio verrà applicata una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le eventuali domande di modifica presentate dopo la scadenza del 31 maggio verranno considerate ugualmente ricevibili con una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di pagamento e le eventuali domande di modifica verranno considerate irricevibili qualora non siano state trasmesse entro il 9 giugno 2010 (25 giorni di calendario successivi al 15 maggio, termine di presentazione previsto dal regolamento comunitario nel caso in cui esso coincida con un giorno lavorativo).

10.2 Revoca totale o parziale delle domande

Ai sensi dell'art. 22 del reg. CE 796/2004, la revoca totale o parziale della domanda può avvenire in qualsiasi momento senza determinare l'applicazione di penalità, a eccezione dei casi di seguito specificati.

Se l'autorità competente ha già comunicato all'agricoltore il riscontro di irregolarità nella domanda di aiuto o l'intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche riguardanti le irregolarità rilevate.

PARTE 3 VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI IN CORSO DI ESECUZIONE

11. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO

Qualora sull'intera superficie oggetto dell'azione agroambientale o su parte di essa l'impegno assunto non venga portato a termine dal beneficiario o dall'eventuale subentrante nella conduzione dei terreni, il beneficiario è tenuto a restituire con i relativi interessi gli aiuti percepiti per le superfici sulle quali l'impegno si è interrotto, a eccezione dei casi indicati ai punti A) e B) e, per le azioni 214.1 e 214.2, anche dei casi indicati rispettivamente ai punti C) e D) e ai punti D) ed E).

Per l'azione 214.8, il cui sostegno è riferito ad animali allevati, in caso di riduzione dei capi oggetto di impegno si applicano le penalità previste dalle disposizioni attuative dell'azione, tranne che nei casi previsti al punto A).

- A) La restituzione non è dovuta nel caso in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:
- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;
 - alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.
- B) La restituzione non è dovuta anche qualora, durante il periodo di impegno, un beneficiario ceda parzialmente la propria azienda senza che il subentrante prosegua nell'attuazione degli impegni, a condizione che la somma delle superfici trasferite ammissibili sulle quali l'impegno si è interrotto (al netto di eventuali riduzioni per ragioni di forza maggiore) non superi, nell'arco del periodo di impegno, il 10% della superficie ammissibile del primo anno o, per le azioni 214.1 e 214.2, il 10% della SAU accertata del primo anno.
Se viene superata la soglia del 10%, la restituzione degli aiuti da parte del beneficiario deve comprendere anche il valore corrispondente a tale percentuale.
- C) Per l'azione 214.1, il PSR prevede che la SAU investita a colture non disciplinate sia esclusa dagli impegni dell'azione. La restituzione dei premi, di conseguenza, non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, che siano investite a colture non disciplinate o siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto).
- D) Per le azioni 214.1 e 214.2, se un impegno facoltativo in corso di attuazione non è più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, per gli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.
- E) In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo dell'azione 214.2, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

12. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Ai sensi dell'art. 45 del reg. (CE) n. 1974/2006, durante il periodo di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare per gli anni rimanenti un'estensione di tali impegni a nuove superfici, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'estensione sia di indubbio vantaggio per la misura;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalle dimensioni della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Alle domande di pagamento si applicano i criteri indicati nelle tabelle seguenti, articolati in funzione dei parametri di cui alla lettera b). In particolare si tiene conto della natura degli impegni per le azioni 214.1 e 214.2, che richiedono l'applicazione degli impegni all'intera SAU aziendale (tabella A), e per l'azione 214.4 che richiede una durata quinquennale delle foraggere affinché queste si possano considerare permanenti (tabella B).

La Tabella C fa riferimento alle altre azioni che concedono il premio per superficie

A. Azioni 214.1 e 214.2

| <i>Anno di impegno</i> | <i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte nell'anno precedente della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale di alcun beneficiario aderente all'azione:</i> |
|------------------------|--|
| Secondo anno | Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento ⁽¹⁾ ⁽²⁾ . |
| Terzo anno | Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| Quarto anno | Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| Quinto anno | Le superfici aggiuntive non sono ammissibili a premio |

⁽¹⁾ L'anno di riferimento è il 2009 per le domande di giovani imprenditori che si sono insediati ai sensi della misura 112 ed il 2008 per le altre domande di prosecuzione.

⁽²⁾ La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento.

Gli impegni devono essere comunque applicati fino al termine del periodo di impegno sull'intera SAU aziendale, comprese le superfici aggiuntive (anche per l'eventuale quota non ammissibile a premio).

B. Azione 214.4

A modifica di prescrizioni relative ai bandi per la presentazione di domande di aiuto nel 2009 (DGR n. 38-11290 del 23/4/2009 e DGR. n. 35-11287 del 23/4/2009), in riferimento all'azione 214.4 si precisa quanto segue.

| <i>Anno di impegno</i> | <i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente:</i> |
|------------------------|--|
| Secondo anno | Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della superficie ammissibile a premio il 1° anno, a condizione che sia effettuato l'adeguamento dell'impegno per un nuovo quinquennio a partire dal 2010, ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento (CE) n. 1974/2006. |
| Anni successivi | Le superfici aggiuntive non sono ammissibili a premio. |

C. Azioni 214.3, 214.6/1*, 214.7, 214.9

| Anno di impegno | Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente: |
|-----------------|--|
| Secondo anno | Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. |
| Terzo anno | Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾ |
| Quarto anno | Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾ |
| Quinto anno | Le superfici aggiuntive non sono ammissibili a premio ⁽¹⁾ |

(*) Sono fatte salve le disposizioni specifiche dell'azione 214.6/1, per quanto riguarda la permutazione delle superfici.

⁽¹⁾ La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno.

13. TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPEGNI IN CORSO

Si rammentano le condizioni di cui all'art. 27, par. 11, comma 1 del reg. (CE) n. 1974/2006 per quanto riguarda la trasformazione di impegni in corso verso altri impegni. Esse sono le seguenti:

- la trasformazione comporta indubbi vantaggi per l'ambiente,
- l'impegno risulta particolarmente rafforzato,
- gli impegni figurano nel PSR approvato.

13.1 Trasformazione di impegni in corso relativi all'azione 214.1

Le condizioni sopra richiamate si considerano soddisfatte per la trasformazione dagli impegni dell'azione 214.1 agli impegni delle azioni 214.2, 214.4, 214.7/2 o 214.7/3.

L'esecuzione degli impegni delle azioni 214.2, 214.7/2 e 214.7/3 dura fino al completamento del quinquennio iniziato con l'azione 214.1.

In caso di trasformazione dagli impegni in corso ai sensi dell'azione 214.1 negli impegni dell'azione 214.4, poiché le foraggere permanenti oggetto dell'azione 214.4 devono protrarsi per almeno 5 anni, la trasformazione si deve accompagnare a un *adeguamento* dell'impegno preesistente ai sensi dell'art. 27, par. 12 del reg. (CE) n. 1974/2006, con prolungamento del periodo di impegno per un ulteriore quinquennio in aggiunta al periodo già trascorso di applicazione dell'azione 214.1. La domanda relativa all'azione 214.4 inizia quindi dal 1° anno, per cui si rimanda al bando 2010 relativo alle domande di nuova adesione.

13.2 Trasformazione di impegni in corso relativi all'azione 214.2

Le condizioni sopra elencate si considerano altresì soddisfatte per la trasformazione degli impegni dell'azione 214.2 negli impegni delle azioni 214.7/2 o 214.7/3, la cui applicazione dura per gli anni necessari al completamento del quinquennio iniziato con l'adesione all'azione 214.2.

13.3 Trasformazione in impegni di imboschimento

La trasformazione è inoltre concessa, ai sensi dell'art. 27, par. 11, comma 2 del reg. (CE) n. 1974/2006 e in base alle condizioni sopra indicate, ad aziende che presentino o abbiano presentato per la corrente campagna domanda di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'art. 43 del reg. (CE) 1698/2005 (misura 221), nei casi di seguito specificati.

La trasformazione viene autorizzata dall'azione 214.1 nelle 3 tipologie di piantagioni previste dalla misura 221 del PSR, compresa la pioppicoltura se realizzata con cloni resistenti alle malattie fogliari e all'afide lanigero, che richiedono un minor numero di interventi di difesa fitosanitaria e, quindi, riducono l'impatto sull'ambiente anche rispetto ad una coltura agraria eseguita nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

La trasformazione viene inoltre autorizzata dall'azione 214.2 nelle seguenti 2 tipologie di piantagioni previste dalla misura 221 del PSR:

- arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
- bosco permanente.

Per entrambe le azioni, in caso di trasformazioni ammissibili in un impegno di imboschimento l'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

14. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI

Come indicato al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR, i beneficiari delle azioni della misura 214 (pagamenti agroambientali) sono tenuti ad osservare su tutta la superficie aziendale le norme in materia di condizionalità e i requisiti minimi obbligatori di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

Le norme regionali in materia di *condizionalità* sono state definite per l'anno 2010 con la D.G.R. n. 45-13439 del 1° marzo 2010, in applicazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Gli apporti azotati ammissibili a livello di *baseline* per le singole colture sono indicati, per le colture considerate nella giustificazione degli aiuti delle azioni 214.1 e 214.2, nella Parte VI del PSR (Allegati alla misura 214, pag. 12-13) e, per tutte le colture disciplinate dalle norme tecniche dell'azione 214.1, nella nota della direzione Regionale Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009.

Circa i *requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari*, si fa riferimento al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR e all'art. 13 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Per quanto riguarda l'impiego di *fertilizzanti* vige l'obbligo di rispettare il D.M. 7 aprile 2006 applicato dalla Regione Piemonte con il regolamento 10/R del 29.10.2007 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'impiego dei *prodotti fitosanitari*, i beneficiari degli aiuti agroambientali sono utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci. La nota n. 3811 del 12/2/2009 del Ministero delle Politiche agricole, indirizzata all'Agenzia di coordinamento degli organismi pagatori, prevede che per le domande agroambientali di adesione presentate negli anni 2007, 2008 e 2009 la verifica funzionale delle irroratrici sia effettuata entro il 30 giugno 2010.

PARTE 4 FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

15. RIGETTO DELLE DOMANDE

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato.

16. MUTAMENTI DELLA SITUAZIONE RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Qualora il beneficiario, dopo l'avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, deve darne immediata comunicazione all'Ente delegato che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Vanno notificate agli Enti competenti, entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo, le modifiche intervenute dopo la presentazione delle domande e successivamente ai tempi consentiti per la presentazione delle domande di modifica di cui all'articolo 15 del Reg. (CE) n. 796/2004, di cui al paragrafo 10.

17. SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

Il sistema informativo consentirà alla Direzione regionale Agricoltura, agli Enti delegati e all'ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate. Altri dati potranno essere richiesti agli Enti delegati da parte dell'ARPEA o della Direzione regionale competente, anche a seguito di richieste di Organismi nazionali o comunitari.

18. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione.

Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'articolo 11 del reg. (CE) n. 1975/2006. I controlli amministrativi comprendono controlli incrociati, tra l'altro, con i dati del sistema integrato.

I controlli in loco ai sensi dell'art. 12 del reg. (CE) n. 1975/2006 e s.m.i. sono svolti su un campione minimo del 5% delle aziende che presentano domanda di aiuto.

I richiedenti che non siano risultati ammissibili in seguito ai controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari controllati in loco.

Si rimanda al Manuale procedurale delle misure 211 e 214 di Arpea, che definisce gli argomenti oggetto del presente paragrafo ai capitoli 12 e 14.

Si ricorda che in occasione dei controlli in loco è stata prevista l'esecuzione del monitoraggio dell'applicazione delle misure agroambientali mediante l'utilizzo di apposito questionario da rivolgere agli agricoltori.

PARTE 5 PROVVEDIMENTI CON ESITO NEGATIVO (O PARZIALMENTE NEGATIVO)

19. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, non potranno, inoltre, beneficiare degli aiuti previsti i soggetti che:

1. non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli Enti delegati dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale per ogni anno di impegno. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
2. non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
3. non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
4. non abbiano restituito somme non dovute, erogate in applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
5. abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
6. siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

A tal proposito si rileva come i principali riferimenti di legge relativi ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);
- Legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari";
- Legge 20.02.2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l'irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6, di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di

sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l'esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5 e 6. Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Precisazione delle ipotesi previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 1, 2, 3, 4 e 5 intervengano:

- in fase di erogazione degli aiuti: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatta salva la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione previste in premessa al punto 1, viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

20. RIDUZIONI DEL PAGAMENTO (O ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni tecniche o documentali e/o dei vincoli di *baseline* comporta l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle disposizioni applicative regionali, in merito alle conseguenti riduzioni o esclusioni di premio nell'ambito dello sviluppo rurale.

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. (CE) n. 1975/2006, concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Nel caso di difformità riscontrate tra le superfici e/o le UBA dichiarate e quelle accertate vengono applicati rispettivamente gli articoli 16 e 17 del reg. (CE) n. 1975/2006 (come modificato dal reg. (CE) n. 484/2009), che rimandano agli articoli 50, 51, 53 e 57, 59, 60 del reg. (CE) n-796/2004.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati dettata a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 (che al riguardo ha confermato i contenuti sostanziali del D.M. n. 1205 del 20/03/2008) e dagli atti di recepimento regionale.

Il PSR prevede, per le azioni 214.1 e 214.2 ed in riferimento a ciascun gruppo di colture (aventi il medesimo premio unitario), che sia attribuito un premio ridotto alla superficie che oltrepassa una determinata soglia (es. oltre i 15 ettari per le "colture annuali"). Qualora un'inadempienza e la conseguente riduzione o esclusione di premio siano riferite a singole colture o a determinate superfici, il premio relativo a tali colture o superfici, al quale dovrà essere applicata la penalità prevista, viene calcolato moltiplicando la superficie interessata per il premio medio spettante al relativo gruppo di colture nell'ambito della domanda in questione.

21. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241/90 e s.m., nei provvedimenti indirizzati ai richiedenti contributi pubblici, predisposti dagli Enti delegati all'istruttoria e ad altre funzioni di autorizzazione e/o di controllo, deve essere indicata l'Autorità a cui è possibile presentare un eventuale ricorso ed il relativo termine.

Avverso i provvedimenti adottati dagli Enti delegati non è possibile presentare alla Regione ricorso gerarchico o istanza di riesame.

A tutela delle posizioni di interesse legittimo è possibile presentare alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI

Le disposizioni relative alle azioni nella sezione loro dedicata richiamano le disposizioni del PSR, dei bandi e delle disposizioni degli anni precedenti e forniscono puntualizzazioni in merito alla gestione delle domande di pagamento.

Laddove necessario vengono fornite, inoltre, precisazioni circa gli impegni specifici delle azioni.

Nel testo delle azioni 214.2, 214.6 e 214.8 è riportata la specifica interazione con il sostegno previsto dall'art. 68 del reg. CE 73/2009, secondo il testo vigente del PSR (cap. 5.2.4.6).

Nella tabella che segue, che rappresenta uno stralcio dell'allegato della DD n. 459 del 29.05.2009 si riportano le interazioni tra le azioni della misura 214, altre misure del PSR 2007-2013 e misure del PSR 2000-2006 per le quali esistono pratiche ancora in corso e che possono dar luogo (o meno) al cumulo dei premi o ad una compatibilità/incompatibilità di applicazione.

| COMPATIBILITA'-INCOMPATIBILITA'-CUMULABILITA' TRA MISURE (vedi legenda) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|------|---|-----|
| | F2 | F4A | F7 | 2078-F01 | 211 | 214.1 | 214.2 | 214.3.1 | 214.3.2 | 214.4 | 214.6.1 | 214.6.2 | 214.7.2 | 214.7.3 | 214.9 | 2080 | H | 221 |
| F2 | | X | X | X | C | X | INC | X* | X* | X | X | X | X | X | C | X | X | X |
| F4A | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| F7 | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2078-F01 | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 211 | C | X | X | X | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 214.1 | X* | X | X | X | C | | X* | C | C | X | X | X | X | X | C | X | X | X |
| 214.2 | INC | X | X | X | C | X* | | X* | X* | X | X | X | X | X | C | X | X | X |
| 214.3.1 | X* | X | X | X | C | C | | | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X |
| 214.3.2 | X* | X | X | X | C | C | X* | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X |
| 214.4 | X | X | X | X | C | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 214.6.1 | X | X | X | X | C | X | X | X | X | X | | C | X | X | X | X | X | X |
| 214.6.2 | X | X | X | X | C | X | X | X | X | X | C | | X | X | X | X | X | X |
| 214.7.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |
| 214.7.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 214.9 | C | X | X | X | C | C | C | C | C | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| 2080 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| 221 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

C compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, con cumulabilità dei premi sulla stessa superficie fisica (nel rispetto dei massimali/ha previsti dal reg.CE 1698/2005)
X compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, ma senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (per ogni particella pertanto la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata)
X* compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi aziendali separati sui quali viene praticata la produzione biologica (azioni F2, 214.2)
INC incompatibilità degli interventi, a livello di azienda

AZIONE 214.1 “APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA”

1. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati che nell'anno 2007 hanno aderito all'apertura condizionata dell'azione 214.1 ai sensi della DGR n. 59-5652 del 02.04.2007, successivamente adeguata alle condizioni del PSR approvato il 19/11/2007 con la DGR n. 54-8664 del 21.04.2008.
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano (o sono subentrati) totalmente o parzialmente nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso ai sensi dell'azione in oggetto.
- Giovani agricoltori che si sono insediati ai sensi della misura 112 e che hanno aderito all'azione ai sensi della DGR n. 34-11286 del 23.04.2009.

2. MANTENIMENTO DEL REQUISITO DI I.A.P. E RAGGIUNGIMENTO DEGLI IMPORTI MINIMI

2.1 Mantenimento del requisito di IAP

La DGR n. 59 del 2/4/2007 ha stabilito che, per le zone di pianura e di collina, i richiedenti dovessero possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ed essere iscritti all'INPS per poter accedere agli aiuti relativi all'azione 214.1.

La DGR n. 35 del 23/4/2009, riguardante le domande di prosecuzione di impegni già avviati, ha stabilito al paragrafo 8.2 (Requisiti del subentrante per l'azione 214.1) che in caso di subentro totale nell'impegno (“cambio di beneficiario”) il subentrante debba essere in possesso dei medesimi requisiti a suo tempo richiesti al cedente. In base a tale criterio, non è ammissibile che il beneficiario che ha aderito al bando del 2007 perda il requisito di IAP nel corso del periodo di impegno.

2.2 Raggiungimento degli importi minimi

La DGR n. 59-5662 del 2/4/2007 ha stabilito determinati importi minimi, differenziati per zona altimetrica, per l'ammissibilità a premio delle domande relative all'azione 214.1.

Come previsto dalla DGR n. 81 del 1/8/2008 e dalla circolare della Direzione Regionale Agricoltura n. 19086 del 24/7/2009, sono ammissibili a premio le domande che danno luogo a pagamenti inferiori agli importi minimi stabiliti nel bando, a condizione che ciò sia dovuto a determinate cause di forza maggiore o ad altre circostanze previste dalla normativa o dal PSR, come quelle di seguito indicate:

- a) riduzione dei premi unitari inizialmente previsti dal bando 2007, a seguito dell'approvazione del PSR da parte della Commissione europea;
- b) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- c) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- d) estirpo di alcune superfici a vigneto danneggiato dalla flavescenza dorata;
- e) cessione (senza subentro nell'impegno) di terreni entro il limite del 10%;
- f) cessione (con subentro nell'impegno) di terreni anche oltre il limite del 10%;
- g) subentro parziale di un nuovo beneficiario su particelle assoggettate all'impegno dal precedente beneficiario;

h) coltivazione di colture non disciplinate e quindi non a premio;

Le cause di riduzione di cui ai punti a) e b) sono ammissibili in qualsiasi anno del periodo di impegno, le successive a partire dal secondo anno.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE

Si rinvia al cap. 5.3.214 del PSR e si effettuano le seguenti precisazioni.

Le Norme tecniche di produzione integrata da adottare sono quelle vigenti, con gli aggiornamenti approvati periodicamente dal Settore Fitosanitario Regionale.

Tali documenti sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/misure/disciplinari.htm

Si rammentano, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- riduzione del 30% degli apporti di fertilizzanti azotati, conseguibile rispettando i limiti indicati nelle norme tecniche ;
- per i giovani agricoltori che hanno aderito nel 2009, l'avvicendamento colturale consiste in almeno tre colture nell'arco del quinquennio e prevede sullo stesso appezzamento al massimo un ristoppio per ogni coltura. In ogni caso nel quinquennio di impegno la stessa coltura non deve tornare per più di tre anni. Vedasi la circolare del Settore Fitosanitario Regionale n. 9914 del 16.04.2009 ed i casi particolari ivi previsti.

Gli agricoltori che hanno aderito all'azione nel 2007 continueranno a seguire le regole di avvicendamento antecedenti la citata norma del 2009.

Norme tecniche per la coltura dell'arachide

Considerato l'interesse crescente che viene segnalato per l'inserimento dell'arachide nei piani di avvicendamento colturale, il Settore Fitosanitario Regionale sta predisponendo le relative norme tecniche di difesa, diserbo e fertilizzazione.

Gli agricoltori aderenti all'azione osserveranno le prescrizioni sulle superfici aziendali coltivate ad arachide, dichiarando di essere consapevoli che per le superfici in oggetto l'erogazione dell'aiuto (riferito alla categoria "colture annuali") potrà avvenire soltanto qualora le norme tecniche regionali siano approvate dai Comitati che devono attestarne la conformità alle linee guida nazionali di produzione integrata.

Verifiche funzionali delle irroratrici

Per quanto riguarda l'obbligo di effettuare due controlli funzionali delle macchine irroratrici durante il quinquennio, si precisa che tra i due controlli devono intercorrere almeno 12 mesi.

5. IMPEGNI FACOLTATIVI

Come noto, l'adesione agli impegni di base prevede i seguenti impegni aggiuntivi ad adesione facoltativa con effetto incrementale sul premio:

- coltivazione di erbai intercalari per la copertura autunno-invernale del terreno;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato nei frutteti e nei vigneti, differenziato per .
 - frutteti di pianura;

- vigneti e frutteti di collina;
- manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti.

Come stabilito dalle disposizioni applicative approvate dalla Direzione regionale 11 - Agricoltura con D.D. n. 265 del 28/4/2008, un impegno aggiuntivo può interessare anche soltanto una parte della superficie aziendale su cui è potenzialmente applicabile.

In conformità all'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (CE) 1975/2006, gli impegni aggiuntivi – così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione delle coltivazioni intercalari che, come previsto dal PSR, possono ruotare nell'ambito dell'azienda mantenendo l'estensione complessiva su cui l'impegno si applica.

In proposito si segnala che è in corso di valutazione da parte della Commissione Europea una proposta di modifica al PSR relativa alla "pacciamatura ecocompatibile", volta a consentire che anche per questo intervento i terreni interessati possano ruotare durante il periodo di impegno, seguendo la rotazione delle relative colture.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

L'adozione ex novo di impegni aggiuntivi a partire dall'anno 2010 o l'ampliamento della superficie di impegni aggiuntivi già avviati sono considerati ammissibili a premio per la pacciamatura ecocompatibile, gli erbai intercalari e l'inerbimento di frutteti e vigneti.

In merito alla pacciamatura ecocompatibile, è in corso di valutazione da parte della Commissione Europea una proposta di modifica al PSR volta a consentire che i terreni oggetto dell'intervento possano ruotare durante il periodo di impegno, seguendo la rotazione delle colture interessate.

6. TRASFORMAZIONE DI IMPEGNO IN ALTRE AZIONI DELLA MISURA 214 O NELLA MISURA 221

Per i motivi illustrati al par. 13 delle Disposizioni generali del presente bando, viene autorizzata la trasformazione di impegni in corso di esecuzione relativi all'azione 214.1, assunti nel 2007 (o nel 2009 da parte dei giovani imprenditori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della misura 112), in impegni relativi alle azioni 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica), 214.7/2 (Coltivazione a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) o 214.7/3 (Fasce tampone inerbite).

L'impegno risultante dalla trasformazione dura gli anni necessari al compimento del quinquennio, calcolato in riferimento alla domanda originaria.

Viene altresì autorizzata la trasformazione di impegni relativi all'azione 214.1, assunti nel 2007 (o nel 2009 da parte dei giovani imprenditori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della misura 112), in impegni relativi all'azione 214.4. In questo caso la trasformazione viene concessa con obbligo di *adeguamento* dell'impegno per un nuovo periodo quinquennale ai sensi dell'azione 214.4. Per le condizioni di adesione a quest'ultima si rimanda pertanto ai bandi per la presentazione di nuove domande, ai sensi delle DGR n. 47-13325 e n. 49-13327 del 15.02.2010.

Poiché l'azione 214.4 richiede il rispetto delle regole di fertilizzazione previste dall'azione 214.1 e impone il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, qualora le domande di trasformazione e

adeguamento non dovessero risultare finanziabili per carenza di risorse sarà riconosciuta la continuità di applicazione dell'impegno preesistente sui terreni interessati.

La trasformazione è inoltre concessa, ai sensi dell'art. 27, par. 11 del reg. CE n. 1974/2006, ad aziende che presentino o abbiano presentato per la corrente campagna domanda di imboscamento di terreni agricoli ai sensi dell'art. 43 del reg. (CE) 1698/2005 (misura 221).

La trasformazione viene autorizzata dall'azione 214.1 nelle 3 tipologie di piantagioni previste dalla misura 221 del PSR, compresa la pioppicoltura se realizzata con cloni resistenti alle malattie fogliari e all'afide lanigero, che richiedono un minor numero di interventi di difesa fitosanitaria e, quindi, riducono l'impatto sull'ambiente anche rispetto ad una coltura agraria eseguita nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata, come risulta da specifiche sperimentazioni.

Nei casi ammissibili di trasformazione l'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

7 PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1 Assistenza tecnica

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica devono essere presentati entro il 14 giugno 2010 ai medesimi Enti delegati cui sono state presentate le domande, indicando in particolare i nominativi dei tecnici specialistici e dei tecnici aziendali e le relative aziende assistite.

Gli Enti delegati verificheranno il rispetto dei requisiti previsti (es. rapporto fra tecnici specialisti e aziendali, rapporto fra aziende e tecnici) e, in occasione dei controlli in loco, effettueranno il monitoraggio del servizio di assistenza fornito alle aziende agricole.

7.2 Prelievi di campioni per analisi sui residui di fitofarmaci

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettueranno, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni di parti vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Viene ritenuta fondamentale la tempestività dei prelievi rispetto alle fasi fenologiche delle colture.

Per tale motivo potrà essere programmata l'effettuazione di prelievi supplementari di campioni vegetali (o di terreno, di acqua), in anticipo rispetto all'estrazione del campione di aziende presso le quali svolgere i controlli in loco di cui all'art. 12 del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.

In caso di irregolarità verranno attribuite le penalità derivanti dalle norme nazionali ed applicative regionali.

8. COESISTENZA CON LA "VENDEMMIA VERDE"

Nella campagna viticola 2009/2010 è prevista l'attivazione della misura di sostegno "vendemmia verde", prevista dai regolamenti (CE) n.1234/2007 e n. 555/2008 e dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura.

Le aziende che hanno impegni in corso ai sensi dell'azione 214.1 in riferimento a superfici vitate non potranno beneficiare del pagamento agroambientale per le unità vitate interessate dall'aiuto relativo alla vendemmia verde. Infatti, come attestato dal soggetto certificatore dei conteggi per la giustificazione degli aiuti, l'erogazione del premio agroambientale per i terreni su cui si effettua la vendemmia verde non sarebbe più giustificata da perdite di reddito sostenute dall'agricoltore.

Il Sistema Informativo Agricolo Piemontese provvederà a verificare il rispetto di tale condizione.

Le aziende di cui trattasi devono continuare a rispettare gli impegni dell'azione per la durata originariamente prevista anche sulle superfici interessate dalla vendemmia verde.

AZIONE 214. 2 “APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA”

1. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati che nell'anno 2007 hanno aderito all'apertura condizionata dell'azione 214.2 ai sensi della DGR n. 59-5652 del 02.04.2007, successivamente adeguata alle condizioni del PSR approvato il 19.11.2007 con la DGR n. 54-8664 del 21.04.2008.
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano (o sono subentrati) totalmente o parzialmente nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso ai sensi dell'azione in oggetto.
- Imprenditori di cui al primo punto che abbiano aderito all'azione 214.1 ed abbiano trasformato in un impegno ai sensi dell'azione 214.2 o intendano trasformare l'impegno nella corrente campagna .
- Giovani agricoltori che si sono insediati ai sensi della misura 112 e che hanno aderito all'azione secondo le modalità della DGR n. 34-11286 del 23.04.2009.

2. RAGGIUNGIMENTO DELL'IMPORTO MINIMO

La DGR n. 59-5662 del 2/4/2007 ha stabilito l'importo minimo di 250 euro per l'ammissibilità a premio delle domande relative all'azione 214.2.

Come previsto dalla DGR n. 81 del 1/8/2008 e dalla circolare della Direzione Regionale Agricoltura n. 19086 del 24/7/2009, sono ammissibili a premio le domande che danno luogo a pagamenti inferiori all'importo minimo stabilito nel bando, a condizione che ciò sia dovuto a determinate cause di forza maggiore o ad altre circostanze previste dalla normativa o dal PSR, come quelle di seguito indicate:

- a) riduzione dei premi unitari inizialmente previsti dal bando 2007, a seguito dell'approvazione del PSR da parte della Commissione europea;
- b) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- c) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- d) estirpo di alcune superfici a vigneto danneggiato dalla flavescenza dorata;
- e) cessione (senza subentro nell'impegno) di terreni entro il limite del 10%;
- f) cessione (con subentro nell'impegno) di terreni anche oltre il limite del 10%;
- g) subentro parziale di un nuovo beneficiario su particelle assoggettate all'impegno dal precedente beneficiario;
- h) coltivazione di colture non disciplinate e quindi non a premio;

Le cause di riduzione di cui ai punti a) e b) sono ammissibili in qualsiasi anno del periodo di impegno, le successive a partire dal secondo anno.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE

Si rinvia al cap. 5.3.214 del PSR e si effettuano le seguenti precisazioni.

Si rammenta il rispetto degli impegni assunti sulla totalità della superficie agricola utilizzata, con la possibile esclusione dei corpi aziendali separati. Con riferimento all'art. 11, comma 2 e 3 del reg. (CE) 834/2007, per corpi aziendali separati si intendono unità aziendali ben distinte da quelle riconosciute idonee alla produzione biologica dagli Organismi di controllo, investite a varietà vegetali ben distinguibili da quelle assoggettate al metodo biologico. La separazione rispetto alle unità condotte secondo il metodo biologico deve essere attestata da un Organismo di controllo riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e deve riguardare i terreni interessati, i prodotti utilizzati e quelli ottenuti, rispettivamente, dalle unità biologiche e non biologiche.

I beneficiari dovranno adeguarsi al Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 18354 del 17.11.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 8.2.2010) in particolare per gli avvicendamenti colturali (art. 3 par. 1). L'adeguamento è previsto a partire dalle semine successive al 30.06.2010 (Circolare MiPAAF n. 750 del 22.01.2010, pubblicata sulla citata G.U).

Per quanto riguarda l'obbligo di effettuare due controlli funzionali delle macchine irroratrici durante il quinquennio, si precisa che tra i due controlli devono intercorrere almeno 12 mesi.

5. IMPEGNI FACOLTATIVI

Come è noto, l'adesione agli impegni di base prevede i seguenti impegni aggiuntivi ad adesione facoltativa con effetto incrementale sul premio:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato nei frutteti e nei vigneti, differenziato per .
 - frutteti di pianura;
 - vigneti e frutteti collina;
- manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti;
- zootecnia biologica ("superfici destinate all'alimentazione animale").

Come stabilito dalle disposizioni applicative approvate dalla Direzione regionale 11 - Agricoltura con D.D. n. 265 del 28/4/2008, un impegno aggiuntivo può interessare anche soltanto una parte della superficie aziendale su cui è potenzialmente applicabile.

In conformità all'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (CE) 1975/2006, gli impegni aggiuntivi – così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno.

In proposito si segnala che è in corso di valutazione da parte della Commissione Europea una proposta di modifica al PSR relativa alla "pacciamatura ecocompatibile", volta a consentire che anche per questo intervento i terreni interessati possano ruotare durante il periodo di impegno, seguendo la rotazione delle relative colture.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

L'adozione ex novo di impegni aggiuntivi a partire dall'anno 2010 o l'ampliamento della superficie di impegni aggiuntivi già avviati sono considerati ammissibili a premio per la pacciamatura ecocompatibile, l'inerbimento di frutteti e vigneti e la zootecnia biologica.

In merito alla pacciamatura ecocompatibile, è in corso di valutazione da parte della Commissione Europea una proposta di modifica al PSR volta a consentire che i terreni oggetto dell'intervento possano ruotare durante il periodo di impegno, seguendo la rotazione delle colture interessate.

6. TRASFORMAZIONE DI IMPEGNO IN ALTRE AZIONI DELLA MISURA 214 O NELLA MISURA 221

Per i motivi illustrati al par. 13 delle Disposizioni generali del presente bando, viene autorizzata la trasformazione dell'impegno assunto nel 2007 o nel 2009 da parte dei giovani imprenditori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della misura 112 sulle superfici aziendali ai sensi dell'azione 214.2 in un impegno ai sensi delle azioni 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) o 214.7/3 (Fasce tampone inerbite).

L'impegno risultante dalla trasformazione dura gli anni necessari al compimento del quinquennio, calcolato in riferimento alla domanda originaria.

La trasformazione è inoltre concessa, ai sensi dell'art. 27, par. 11 del reg. CE n. 1974/2006, ad aziende che presentino o abbiano presentato per la corrente campagna domanda di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'art. 43 del reg. (CE) 1698/2005 (misura 221).

La trasformazione viene autorizzata dall'azione 214.2 nelle seguenti 2 tipologie di piantagioni previste dalla misura 221 del PSR:

- arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
- bosco permanente.

Nei casi ammissibili di trasformazione l'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

In merito alla pacciamatura ecocompatibile, è in corso di valutazione da parte della Commissione Europea una proposta di modifica al PSR volta a consentire che i terreni oggetto dell'intervento possano ruotare durante il periodo di impegno, seguendo la rotazione delle colture interessate.

7. PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi sui residui di fitofarmaci

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettueranno, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni di parti vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Viene ritenuta fondamentale la tempestività dei prelievi rispetto alle fasi fenologiche delle colture. Per tale motivo potrà essere programmata l'effettuazione di prelievi supplementari di campioni vegetali (o di terreno, di acqua), in anticipo rispetto all'estrazione del campione delle aziende selezionate per i controlli in loco di cui all'art. 12 del reg. CE 1975/2006 e s.m.i.

In caso di irregolarità verranno attribuite le penalità derivanti dalle norme comunitarie, nazionali ed applicative regionali.

8. CASI DI INCOMPATIBILITA' DELL'AIUTO PER LA ZOOTECNIA BIOLOGICA CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra quest'ultimo ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio ai sensi dell'azione 214.2 riguardante l'impegno aggiuntivo "zootecnia biologica" (colture destinate all'alimentazione animale) dà origine alle sovrapposizioni con il sostegno dell'art. 68 di cui:

- a) al miglioramento della qualità delle carni bovine ed in particolare con il pagamento annuale supplementare attribuito ai bovini in età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione e certificati ai sensi della produzione biologica.
- b) al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine ed in particolare con il pagamento annuale supplementare attribuito agli agnelli e capretti certificati ai sensi della produzione biologica.

Pertanto, ai sensi del cap. 5.2.4.6 del PSR, i beneficiari del premio aggiuntivo dell'azione 214.2 riguardante la zootecnia biologica (colture destinate all'alimentazione animale) non possono beneficiare in entrambi i casi di cui ai punti a) e b) dell'aiuto a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009 correlato alle specie/categorie citate.

AZIONE 214.3 “INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO”
Tipologia 214.3.1 (Apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati)
Tipologia 214.3.2 (Apporto di sostanza organica di pregio derivante dall'uso di letame o matrici organiche palabili)

1. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati che nell'anno 2009 hanno aderito al bando di cui alla DGR n. 37-11289 del 23.04.2009.
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano totalmente o parzialmente nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso ai sensi dell'azione in oggetto.
- Giovani agricoltori che si sono insediati ai sensi della misura 112 e che hanno aderito all'azione ai sensi della DGR n. 34-11286 del 23.04.2009.

2. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale per entrambe le tipologie.

Tipologia 214.3.1
Apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati

3. IMPEGNI

Si rinvia al cap. 5.3.214 del PSR e si effettuano le seguenti precisazioni.

Qualora non siano stati assunti impegni agroambientali più restrittivi riguardanti aspetti connessi alla fertilizzazione, gli apporti di fertilizzanti azotati devono rispettare i limiti previsti dalla *baseline*, desumibili dal PSR (Parte VI – Allegati alla mis. 214, pagg. 12-13) e dalla circolare della Direzione Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009.

Il beneficiario potrà non effettuare la distribuzione annua della sostanza organica, in situazioni eccezionali non dipendenti dalla volontà del beneficiario, o particolari quali le superfici coltivate a vite su terreni collinari. La quantità non distribuita dovrà essere recuperata attraverso le distribuzioni nel successivo anno di impegno; della variazione dovrà essere preventivamente data informazione alla Comunità Montana o Provincia competente, che in assenza dei requisiti sopra citati determinerà l'esclusione dei terreni interessati dal mancato impegno agroambientale.

4. MODIFICA ALLE PARTICELLE INTERESSATE DALLA DISTRIBUZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA

Per la Tipologia di azione 214.3.1, nell'ambito della stessa domanda di premio ed in casi particolari, i terreni interessati dalla distribuzione della sostanza organica potranno variare nel corso del periodo di impegno.

Tra i casi particolari, in conseguenza delle difficoltà di distribuzione della sostanza organica, possono rientrare l'introduzione di colture foraggere pluriennali.

Tali fattispecie dovranno essere preventivamente comunicate alla Comunità Montana o Provincia competente e ritenute approvate in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni; la

sostituzione dovrà avvenire con una superficie di dimensione pari o superiore a quella delle particelle sottratte.

5. PROGETTI COLLETTIVI

L'azienda agricola ha facoltà di aderire ad un progetto collettivo già esistente e presentato nel 2009 finalizzato a:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica, tra gli aderenti al progetto.

L'adesione ad un progetto collettivo da parte di un'azienda che detiene una domanda di pagamento non comporta una maggiorazione del premio.

Tipologia 214.3.2

Apporto di sostanza organica di pregio derivante da letame o matrici organiche palabili

6. IMPEGNI

Si rinvia al cap. 5.3.214 del PSR e si effettuano le seguenti precisazioni.

Qualora non siano stati assunti altri impegni agroambientali che impongano vincoli più restrittivi riguardanti aspetti connessi alla fertilizzazione, gli apporti di fertilizzanti azotati devono rispettare i limiti previsti dalla *baseline*, desumibili dal PSR (Parte VI – Allegati alla mis. 214, pagg. 12-13) e dalla circolare della Direzione Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009.

In merito all'impegno di redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche è previsto che la quantità di sostanza organica distribuita debba essere tale da apportare più del 50 % dell'azoto necessario alla coltura, così come desumibile dalle norme tecniche di produzione integrata (Azione 214.1 del PSR).

Ai fini del raggiungimento del 50% del fabbisogno della coltura la quantità di azoto apportata con le matrici organiche ed effettivamente disponibile per la coltura deve essere determinata tenendo conto del coefficiente di efficienza dell'azoto distribuito con tali matrici organiche.

In ogni caso non potranno essere superati i limiti di apporto azotato da effluenti agricoli previsti dal regolamento n.10/R del 29/10/2007. Quindi nel caso in cui tali limiti determinino un apporto efficiente massimo di azoto inferiore al 50% del fabbisogno della coltura, la quota rimanente necessaria al raggiungimento del fabbisogno potrà essere assicurata dagli apporti azotati di altri fertilizzanti.

Le aziende agricole con allevamento zootecnico potranno accedere ai benefici dell'intervento 214.3.2 a condizione che risultino essere in situazione di non eccedenza di effluenti zootecnici aziendali e non procedano a cessioni degli stessi.

7. PROGETTI COLLETTIVI

L'azienda agricola ha facoltà di aderire ad un progetto collettivo già esistente e presentato nel 2009 finalizzato a:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione, delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica, tra gli aderenti al progetto.

L'adesione ad un progetto collettivo da parte di un'azienda che detiene una domanda di pagamento non comporta una maggiorazione del premio.

AZIONE 214.4 "CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI"

1. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati che nell'anno 2009 hanno aderito al bando di cui alla DGR n. 37-11289 del 23.04.2009.
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano totalmente o parzialmente nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso ai sensi dell'azione in oggetto.
- Giovani agricoltori che si sono insediati ai sensi della misura 112 e che hanno aderito all'azione secondo le modalità della DGR n. 34-11286 del 23.04.2009.

2. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

3. IMPEGNI

Si rinvia al cap. 5.3.214 del PSR e si effettuano le seguenti precisazioni.

L'azione richiede di convertire terreni che nei tre anni precedenti erano stati investiti a seminativi in coltivazioni foraggere permanenti quali prati stabili, prati-pascoli e pascoli. Esse non comprendono i medicaia.

La presenza di seminativi nel triennio precedente deve essere attestata da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché la conversione in colture foraggere permanenti determini un sicuro beneficio ambientale e giustifichi l'erogazione dell'aiuto, nelle disposizioni allegate alla nota della Direzione Regionale 11 n. 13622 del 27/5/2009 è stato precisato che durante il triennio precedente l'anno di adesione la presenza sui terreni oggetto di impegno di prati o prati-pascoli avvicendati (inclusi i medicaia) era ammissibile per non più di un anno. Per la stessa ragione, la disposizioni sopra citate hanno ritenuto ammissibile il ritiro dalla produzione per non più di un anno nel triennio.

Le colture foraggere permanenti oggetto di impegno, per poter ricevere il premio relativo all'annualità in corso, devono essere seminate entro il 31 maggio 2010. Qualora la semina fosse effettuata dopo la raccolta di un cereale vernino, infatti, il premio per l'anno 2010 non sarebbe giustificato dalla perdita di reddito per la mancata produzione del seminativo.

La semina delle colture oggetto di impegno dovrà essere adeguatamente documentata.

Le colture oggetto di impegno dovranno essere sottoposte alle normali operazioni colturali.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservati gli atti e le norme di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non pongano vincoli più restrittivi.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare le norme e i requisiti di *baseline*. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle foraggere permanenti la cui coltivazione è imposta dal vincolo di "mantenimento dei pascoli permanenti" nell'ambito del regime di condizionalità (standard 4.1 delle buone condizioni agronomiche e ambientali).

A norma dell'art. 4, par. 3 del reg. CE 1122/2009, gli obblighi di mantenimento non si applicano alle superfici investite a "pascolo permanente" nel quadro di programmi attuativi del reg. CEE 2078/1992, del reg. (CE) 1257/1999 e del reg. (CE) 1698/2005.

4. ENTITÀ DEI PREMI

Il premio annuale è pari a 450 euro/ha. Le superfici interessate dall'azione non possono essere oggetto del premio di altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.6/1 "SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI"

1. BENEFICIARI

- Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che nell'anno 2009 hanno aderito al bando di cui alla DGR n. 37-11289 del 23.04.2009.
- Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che subentrano totalmente o parzialmente nella conduzione di aziende che hanno impegni in corso ai sensi dell'azione in oggetto.
- Giovani allevatori che si sono insediati ai sensi della misura 112 e che hanno aderito all'azione ai sensi della DGR n. 34-11286 del 23.04.2009.

2. RIFERIMENTO PER I CARICHI DI BESTIAME

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) per il calcolo dei carichi di bestiame è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. IMPEGNI

Si rinvia al cap. 5.3.214 del PSR e si effettuano le seguenti precisazioni.

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda.

Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affitto, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal reg. CE n.1974/06 all'art. 47 comma 1.

Impegni specifici per la gestione delle superfici

Le particelle che compongono le superfici oggetto di premio devono essere assoggettate per 5 anni agli impegni specifici dell'azione previsti dal PSR.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana, è possibile permutare le particelle che beneficiano del sostegno nel corso del periodo di impegno, a condizione che sia garantita la prosecuzione degli impegni sulle particelle permutate.

L'ente istruttore può autorizzare la permutazione delle particelle a seguito dell'accertamento della scadenza del contratto di affitto, a condizione che il nuovo affittuario prosegua gli impegni sulle particelle oggetto di sostituzione e sia garantito l'impegno quinquennale sulle particelle di nuovo inserimento. Le permutazioni delle particelle possono essere autorizzate a seguito di verifica mediante apposito sistema di controllo (software applicativo dell'azione).

5. CASI DI INCOMPATIBILITA' CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio ai sensi dell'azione 214.6/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine nel caso di sistemi a basso carico di bestiame (<1 UBA/ha di foraggio).

Pertanto, ai sensi del cap. 5.2.4.6. del PSR, i beneficiari del premio dell'azione 214.6/1 che conducono al pascolo capi di razze ovine e/o caprine non possono beneficiare del citato aiuto a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009.

6. MANIFESTAZIONE DELL'INTENZIONE DI ADERIRE DALL'ANNO 2011 ANCHE ALL'AZIONE 214.6/2 "SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE "

L'adesione all'azione 214.6/2 è facoltativa. E' possibile consentire anche ai beneficiari dell'azione 214.6/1 al 2° anno di impegno la possibilità di aderire all'azione 214.6/2 (avente durata quinquennale), che prevede la gestione dei pascoli nelle zone di montagna tramite il Piano pastorale.

A tal scopo, nella stagione vegetativa 2010 deve essere eseguita la rilevazione delle superfici pastorali e lo studio della situazione vegetazionale dei pascoli, necessari alla predisposizione ed all'applicazione del Piano pastorale aziendale (PPA) nell'anno 2011, effettuata da un professionista incaricato dall'allevatore, come di seguito specificato.

Pertanto, con la domanda di pagamento 2010 gli allevatori interessati dovranno manifestare l'intento a partecipare nel 2011 alla gestione delle superfici di montagna con il Piano pastorale aziendale. Arpea sottoporrà le suddette superfici ai controlli previsti dal sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) che prevede la verifica GIS.

7. PRESENTAZIONE PPA

L'allevatore dovrà:

1. incaricare un dottore agronomo o forestale specializzato in pastoralismo ovvero un tecnico qualificato in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e della relativa abilitazione professionale:
 - Laurea in discipline tecniche agrarie forestali:
 - Lauree di primo e secondo livello dei corsi tenuti dalle Facoltà di Agraria delle Università degli Studi italiane e degli Stati membri della Comunità Europea;
 - Diplomi in discipline tecniche agrarie:
 - perito agrario;
 - agrotecnico;di studiare e redigere, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti professionali, ed in applicazione del manuale "I tipi pastorali delle Alpi piemontesi", il Piano pastorale aziendale di utilizzazione della produzione foraggera;
2. presentare il Piano pastorale di cui si è detto, redatto in applicazione del manuale "I tipi pastorali delle Alpi piemontesi" sul quale dovranno essere riportati:

- le planimetrie, le tipologie di vegetazione pascoliva individuate, gli impegni agronomici da applicare per il loro miglioramento, i periodi di pascolamento ed i carichi di bestiame di ogni sezione omogenea di pascolo;
- l'indicazione delle superfici interessate all'impegno con i relativi estremi catastali;

Nella predisposizione dei PPA è necessario attenersi alle Linee guida approvate con DD n. 526 del 22.06.2009.

Il PPA dovrà essere presentato entro il 12 novembre 2010 all'Ufficio istruttore competente per territorio, corredato da un dettagliato curriculum professionale sottoscritto dal tecnico incaricato e reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

8. IMPEGNI DAL 2011 AI SENSI DELL'AZIONE 214.6/2

L'allevatore che abbia richiesto di aderire all'azione 214.6/2 ed abbia presentato il PPA dovrà osservare, oltre agli impegni dell'azione 214.6/1, anche i seguenti impegni dell'azione 214.6/2:

1. attuare la turnazione dei pascoli di montagna dividendo la superficie pascolata in sezioni, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili ed attuando una rotazione della mandria idonea a garantire il mantenimento dell'ampia gamma di formazioni vegetazionali/fitopastorali e il miglioramento della composizione floristica del cotico erboso;
2. seguire le prescrizioni del PPA;
3. impiegare un massimo di Kg 20 di P₂O₅ per ettaro, con l'esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire le leguminose nella composizione della cotica, aventi minor produttività, ma con migliori caratteristiche foraggere.

L'allevatore dovrà presentare nel 2011 specifica domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'azione 214.6/2.

AZIONE 214.7 - INTERVENTO 214.7/2
“COLTIVAZIONI A PERDERE PER L’ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA”

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati titolari di impegni in corso ai sensi delle azioni 214.1 o 214.2, che aderiscono agli impegni previsti dall’azione in oggetto avvalendosi della trasformazione di cui al paragrafo seguente.

2. TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI RELATIVI ALLE AZIONI 214.1 O 214.2

Per gli impegni assunti ai sensi delle azioni 214.1 o 214.2 nel 2007 (o nel 2009, da parte dei giovani imprenditori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della misura 112), viene autorizzata la trasformazione negli impegni relativi all’azione in oggetto, per gli anni necessari al completamento della durata quinquennale degli impegni originari.

Tale trasformazione viene concessa in quanto ritenuta rispondente alle condizioni dell’art. 27, par. 11 del reg. (CE) n. 1974/2006, come illustrato al par. 13 delle Disposizioni generali del presente bando.

3. CRITERI DI AMMISSIBILITA’

L’intervento ha per oggetto terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l’anno di emanazione del bando. Nel triennio che precede l’anno di adesione, la mancata coltivazione (e quindi l’assenza di produzione) è ammissibile per non più di un anno, poiché altrimenti l’aiuto agroambientale non sarebbe adeguatamente giustificato dalle perdite di reddito subite dall’agricoltore e dai benefici ambientali derivanti dalla nuova destinazione dei terreni.

La superficie complessiva oggetto di impegno deve essere almeno pari a 0,5 ettari.

La superficie oggetto di impegno non deve superare il 15% della SAU aziendale, tranne che per aziende con SAU non superiore a 5 ettari per le quali tale percentuale può raggiungere il 50%. La SAU aziendale su cui calcolare la percentuale comprende la superficie oggetto di impegno destinata alle coltivazioni a perdere (es. 1,5 ettari di coltivazioni a perdere, 8,5 di colture produttive: 10 ettari di SAU complessiva, incidenza delle colture a perdere pari al 15%). In accordo con la classificazione dell’ISTAT, nell’ambito della SAU non vengono conteggiati i pioppeti.

4. DURATA DEGLI IMPEGNI

L’impegno risultante dalla trasformazione dura gli anni restanti al compimento del quinquennio, calcolato in riferimento alla domanda originaria.

5. IMPEGNI

L’adesione alla sottoazione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi in conformità al PSR e alle disposizioni applicative regionali:

- effettuare coltivazioni destinate ad essere lasciate in campo, non raccolte, a disposizione della fauna selvatica;

- non sottoporre tali colture a concimazioni con prodotti di sintesi o a trattamenti con prodotti fitosanitari; in caso di fertilizzazioni organiche, rispettare gli apporti azotati massimi consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1 e registrare tempestivamente gli interventi effettuati.

Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti specie: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e trattate in modo differenziato.

Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m.

La densità delle coltivazioni a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico), ne deve essere curato il buon esito affinché possano fornire un effettivo contributo all'alimentazione della fauna selvatica.

Le colture a perdere devono essere lasciate in campo, per l'alimentazione della fauna selvatica:

- almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina per le colture a semina autunnale;
- almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina per le colture a semina primaverile.

Come previsto dal PSR, durante il periodo di impegno le coltivazioni a perdere possono ruotare nell'ambito dell'azienda, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva (fatte salve le variazioni di superficie ammissibili).

Dovendo permanere in campo ben oltre la fase in cui è possibile la raccolta, esse non possono dare luogo a produzione vendibile.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione a livello territoriale, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti possono essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici, anche nel contesto di Contratti di fiume.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

I progetti collettivi possono riguardare sia domande di proseguimento (con trasformazione) di impegni preesistenti, presentate in riferimento al presente bando, sia domande di nuova adesione riferite ad altri bandi del 2010.

Entro il 17 maggio 2010 i progetti collettivi dovranno pervenire per l'approvazione all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte. I progetti saranno da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. ENTITA' DEI PREMI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Le superfici interessate dall'azione non possono essere oggetto del premio di altre azioni agroambientali.

**AZIONE 214.7 - INTERVENTO 214.7/3
"FASCE TAMPONE INERBITE"**

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati titolari di impegni in corso ai sensi delle azioni 214.1 o 214.2, che aderiscono agli impegni previsti dall'azione in oggetto avvalendosi della trasformazione di cui al paragrafo successivo.

2. TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI RELATIVI ALLE AZIONI 214.1 O 214.2

Per gli impegni assunti ai sensi delle azioni 214.1 o 214.2 nel 2007 (o nel 2009, da parte dei giovani imprenditori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della misura 112), viene autorizzata la trasformazione negli impegni relativi all'azione in oggetto, per gli anni necessari al completamento della durata quinquennale degli impegni originari.

Tale trasformazione in corso di esecuzione viene concessa in quanto ritenuta rispondente alle condizioni di cui all'art. 27, par. 11 del reg. CE 1974/2006, come illustrato al par. 13 delle Disposizioni generali del presente bando.

3. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

La superficie oggetto di impegno deve essere almeno pari a 1.500 mq.

4. DURATA DEGLI IMPEGNI

L'impegno risultante dalla trasformazione dura gli anni restanti al compimento del quinquennio, calcolato in riferimento alla domanda originaria.

5. IMPEGNI

L'intervento richiede di realizzare fasce tampone inerbite ai margini delle coltivazioni (lungo fossi, scoline), in conformità al PSR e alle disposizioni applicative regionali.

Sulle fasce tampone è richiesto il mantenimento di una copertura erbacea permanente, che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia insufficiente, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

Le fasce tampone inerbite devono essere gestite mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree.

Le fasce tampone inerbite non devono essere sottoposte a trattamenti con prodotti fitosanitari e a interventi di fertilizzazione. Esse devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di favorire la riduzione della velocità delle acque di scorrimento superficiali, in modo da consentire la deposizione del materiale solido trasportato, la larghezza delle fasce tampone inerbite deve essere compresa fra 5 e 10 metri.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare le norme e i requisiti di condizionalità e di *baseline*. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle eventuali fasce inerbite la cui presenza può essere richiesta dallo standard 1.1 delle buone condizioni agronomiche e ambientali, come intervento alternativo alla realizzazione di solchi acquai temporanei.

6. PROGETTI COLLETTIVI

Le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici, anche nel contesto di Contratti di fiume.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

I progetti collettivi possono riguardare sia domande di proseguimento (con trasformazione) di impegni preesistenti, presentate in riferimento al presente bando, sia domande di nuova adesione riferite ad altri bandi del 2010.

Entro il 17 maggio 2010 i progetti collettivi dovranno pervenire per l'approvazione all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte. I progetti saranno da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. ENTITA' DEI PREMI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Le superfici interessate dall'azione non possono essere oggetto del premio di altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.8/1 “CONSERVAZIONE DELLE RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO”

1. BENEFICIARI

- Allevatori di capi appartenenti alle razze oggetto del sostegno che abbiano presentato domanda di aiuto nel 2007, nel 2008 o nel 2009 (anche come giovani agricoltori che si siano insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR).
- Imprenditori agricoli singoli o associati che subentrano nell'allevamento di capi oggetto di impegni in corso ai sensi dell'azione.

2. IMPEGNI

Si rinvia al cap. 5.3.214 del PSR e si effettuano le seguenti precisazioni.

L'impegno consistente nell'aumento (o almeno nel mantenimento) nel corso del quinquennio del numero di capi dichiarato nella domanda iniziale verrà monitorato a partire dal 3° anno di impegno.

3. RAZZE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Le razze ammissibili al sostegno sono elencate nel testo del PSR 2007-2013.

Si autorizza nell'ambito delle domande di pagamento per razze già ammissibili al premio, l'inserimento della richiesta del sostegno per l'allevamento dei capi della razza caprina “Grigia delle Valli di Lanzo”, attualmente in attesa dell'approvazione da parte della Commissione Europea. Per tali capi l'impegno si protrarrà per 5 anni a partire dalla presente campagna .

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

4. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

5. AUMENTO DEL N° DI UBA RISPETTO ALLA DOMANDA 2009

Viene consentito l'aumento del n° di U.B.A. della razza (o delle razze) oggetto di impegno nell'anno precedente ed è ritenuto ammissibile a pagamento.

6. ENTITA' DEI PREMI

L'importo concedibile è pari a 200 euro per U.B.A.

7. CASI DI INCOMPATIBILITA' CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio ai sensi dell'azione 214.8/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni bovine, in particolare con il premio attribuito ai vitelli nati da vacche nutrici primipare o pluripare di razze a duplice attitudine.

Le razze bovine ammissibili all'azione in oggetto del PSR del Piemonte costituiscono razze a duplice attitudine.

Pertanto, ai sensi del cap. 5.2.4.6 del PSR, i beneficiari del premio dell'azione 214.8/1 che allevano capi delle razze bovine minacciate di abbandono non possono beneficiare del premio attribuito ai vitelli nati da vacche nutrici primipare o pluripare di razze a duplice attitudine, a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009.

AZIONE 214.9 “ INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA’ NELLE RISAIE”
214.9.1 “Sospensione anticipata delle asciutte”
214.9.2 “Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte”

1. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati che nell’anno 2008 hanno aderito ai corrispondenti impegni facoltativi delle azioni 214.1 o 214.2, secondo le condizioni ed i criteri di ammissibilità previsti dalla DGR n. 52-8662 del 21.04.2008.
- Imprenditori agricoli singoli o associati che nell’anno 2009 hanno aderito all’azione 214.9 (anche come giovani agricoltori insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR).

2. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale, considerando valido il 2008 come primo anno di impegno per le aziende che lo avevano assunto sotto forma di impegno facoltativo nell’ambito delle azioni 214.1 o 214.2.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO ED ESTENSIONE DEGLI IMPEGNI

Nel 2009 era possibile aderire alle seguenti tipologie di intervento sia congiuntamente che indipendentemente l’una dall’altra:

- 1) sospensione anticipata delle asciutte;
- 2) mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte.

Le aziende che hanno aderito nel 2009 unicamente ad uno dei due interventi possono effettuare un rafforzamento dell’impegno aderendo anche all’altro l’intervento.

Pertanto, si riportano di seguito le prescrizioni tecniche di dettaglio già inserite nella DGR n. 37-11289 del 23.04.2009.

4 IMPEGNI

Tipologia 1) Impegni relativi alla sospensione anticipata delle asciutte

L’adesione all’intervento comporta l’impegno a sospendere in anticipo le asciutte mantenendo successivamente una sommersione ininterrotta della camera di risaia, con livello dell’acqua costante fino all’ultimo definitivo prosciugamento in prossimità della raccolta. Tale sommersione deve essere praticata almeno a partire da una data compresa nella prima metà di giugno, fissata annualmente dalla Regione anche in riferimento alle condizioni stagionali e a eventuali differenziazioni territoriali.

A partire da tale data dovrà essere mantenuta una sommersione ininterrotta, con mantenimento di un livello dell’acqua costante fino all’asciutta finale in prossimità della raccolta.

Qualora ciò sia giustificato dall’andamento stagionale avverso, il Settore Fitosanitario regionale potrà fissare per l’anno in questione una data successiva al 15 giugno a partire dalla quale dovrà essere mantenuta la sommersione ininterrotta. In caso di carenze idriche che impongano

l'effettuazione di un'asciutta dopo tale data, la risaia non deve più essere sommersa e si possono eseguire soltanto irrigazioni per scorrimento.

| |
|--|
| Tipologia 2) Impegni relativi al mantenimento della sommersione su parte della risaia durante le asciutte |
|--|

L'intervento richiede di realizzare solchi che rimangano allagati anche durante le asciutte e di curarne la pulizia e manutenzione. I solchi devono essere realizzati in modo che permangano allagati in modo continuativo, dal momento della prima sommersione fino al prosciugamento definitivo della risaia alla fine del ciclo colturale.

Di seguito vengono fornite disposizioni tecniche dettagliate per l'intervento.

Disposizione e lunghezza dei solchi

In ogni camera il solco in cui sarà mantenuta la sommersione deve essere tracciato lungo il lato in cui è collocata la bocchetta di uscita dell'acqua, per una lunghezza di almeno 100 metri per ettaro di risaia. Se la lunghezza del lato in questione non è sufficiente a soddisfare tale rapporto, il solco si deve prolungare su altri lati assumendo una forma "a U" o "a L". La bocchetta di entrata dell'acqua non deve afferrare direttamente al solco per evitare che al momento della sommersione si verifichino smottamenti nelle ripe.

Profondità, larghezza e sezione

Il solco deve essere profondo almeno 40 centimetri e largo almeno 65 cm; in modo che durante le asciutte vi permangano almeno 30 –35 cm di acqua.

Deve essere evitata la sezione "a V" perché facilmente soggetta ad interrimento.

Lo scavo del solco può essere effettuato con i macchinari comunemente utilizzati per la pulizia e la manutenzione dei fossi colatori (escavatrici, draghe e altre tipologie di macchinari sono adatti allo scopo). Qualora si utilizzino affossatori tipo "Maletti" si raccomanda di effettuare scavi doppi, per non ottenere solchi "a V" di larghezza insufficiente.


Manutenzione

Nell'arco della stagione, salvo casi eccezionali (cedimenti consistenti delle sponde, problemi legati alle gallerie delle nutrie, ecc.) il solco non dovrà essere soggetto a rimaneggiamenti o pulizie, che inciderebbero negativamente sulla fauna presente. Si raccomanda inoltre di evitare o limitare l'uso dei disseccanti sulla riva lungo il solco, in modo da lasciare tale ambiente il più possibile indisturbato.

Per mantenere un'adeguata profondità sarà necessario intervenire nel periodo autunnale ed invernale, risistemando lo scavo in modo che sia pronto per la stagione successiva.

Solchi secondari

Oltre al solco che si deve mantenere allagato (solco principale), sulla superficie della risaia devono essere presenti solchi secondari che sfocino trasversalmente in quello principale. Essi servono a favorire il drenaggio dell'acqua con il conseguente trascinarsi degli animali presenti in risaia verso il solco principale al momento delle asciutte. I solchi secondari non dovranno essere profondi, in quanto rappresentano solo un invito per l'acqua verso il solco principale. Essi possono essere realizzati secondo modalità compatibili con le normali lavorazioni delle risaie.



Per entrambe le tipologie di intervento, in caso di monosuccessione di riso gli impegni assunti devono essere osservati sulle medesime particelle sino al termine del periodo di impegno. Qualora il riso venga coltivato in alternanza con altre colture, la superficie oggetto di impegno può ruotare nell'ambito dell'azienda in funzione della rotazione del riso.

5. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, Il PSR prevede che le singole domande di adesione possano essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, redatti in conformità alle indicazioni regionali.

I progetti collettivi, predisposti anche congiuntamente da soggetti pubblici e privati (es. Enti strumentali della Regione, Enti Parco, Organizzazioni professionali agricole), devono riguardare aziende agricole aderenti all'azione 214.9, coinvolte nel Progetto regionale di contenimento delle zanzare ai sensi della l.r. 75/95 e ricadenti in un areale continuo formato dai territori di almeno 5 comuni contigui. Almeno l'80% di tali comuni deve comprendere terreni oggetto di impegno.

Per la provincia di Torino, in cui la presenza delle risaie è sporadica e puntiforme, la percentuale di comuni comprendenti terreni oggetto di impegno può ridursi fino al 40%.

Sono ammissibili, inoltre, progetti collettivi riguardanti:

- un solo comune, a condizione che il progetto coinvolga almeno 5 aziende;
- da due a quattro comuni contigui, a condizione che il progetto coinvolga in media almeno 2 aziende per comune.

L'adesione ad un progetto collettivo da parte di un'azienda che detiene una domanda di pagamento non comporta una maggiorazione del premio.

I progetti collettivi dovranno pervenire entro il 17 maggio 2010 alla Provincia competente per territorio. Essi saranno da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo alla Provincia.

Reg. CE 1698/05: Misura 214-Pagamenti agroambientali

| ENTE DELEGATO | | Indirizzo | CAP | Comune | prov. |
|------------------|--|-----------------------------------|-------|----------------------|-------------|
| Provincia | ALESSANDRIA | Via dei Guasco 1 | 15100 | ALESSANDRIA | AL |
| Provincia | ASTI | Piazza S. Martino 11 | 14100 | ASTI | AT |
| Provincia | BIELLA | Via Quintino Sella 12 | 13051 | BIELLA | BI |
| Provincia | CUNEO | Corso Nizza, 21 | 12100 | CUNEO | CN |
| Provincia | NOVARA | Via Dominioni 4 | 28100 | NOVARA | NO |
| Provincia | TORINO | Corso Inghilterra, 7/9 | 10138 | TORINO | TO |
| Provincia | V.C.O. | Via Matilde Ceretti 24 | 28845 | DOMODOSSOLA | VB |
| Provincia | VERCELLI | Via Pirandello 8 | 13100 | VERCELLI | VC |
| Comunità Montana | VALLI CURONE GRUE E OSSONA, VAL BORBERA E VALLE SPINTI | P.zza Roma, 12 | 15056 | S. SEBASTIANO CURONE | AL |
| Comunità Montana | ALTA VAL LEMME, ALTO OVADESE, ALTA VALLE ORBA, VALLE ERRO E BORMIDA DI SPIGNO | Via Negri di Sanfront, 2 | 15010 | PONZONE | AL |
| Comunità Montana | LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA | Via Roma, 8 | 14050 | ROCCAVERANO | AT |
| Comunità Montana | VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI | Via Bassetti, 1 | 13866 | CASAPINTA | BI |
| Comunità Montana | VALLE DEL CERVO - LA BURSCH | Via B. Galliani, 50 | 13811 | ANDORNO MICCA | BI |
| Comunità Montana | VALLI PO, BRONDA INFERNOTTO E VARAITA | Via S. Croce, 4 | 12034 | PAESANA | CN |
| Comunità Montana | VALLE GRANA E MAIRA | Via Torretta, 9 | 12029 | S. DAMIANO MACRA | CN |
| Comunità Montana | ALTA VALLE TANARO, VALLI MONGIA, CEVETTA, LANGA CEBANA E VALLI MONREGALESI | Case Rosse, 1 Loc. S. Bernardino | 12073 | CEVA | CN |
| Comunità Montana | ALTA LANGA E LANGA DELLE VALLI BELBO, BORMIDA E UZZONE | Piazza Oberio, 1 | 12060 | BOSSOLASCO | CN |
| Comunità Montana | DELLE ALPI DEL MARE (Comuni delle VALLI GESSO, VERMENAGNA, PESIO E BISALTA | Piazza Regina Margherita, 27 | 12017 | ROBILANTE | CN |
| Comunità Montana | DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA | Via Baillia, 22 - Fraz. Sovazza - | 28011 | ARMENO | NO E VCO |
| Comunità Montana | VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE | Frazione Fè, 2 | 10070 | CERES | TO |
| Comunità Montana | ALTO CANAVESE | Corso Ogliani, 9 | 10080 | RIVARA | TO |
| Comunità Montana | VALLI ORCO E SOANA | Via Torino, 17 | 10080 | LOCANA | TO |
| Comunità Montana | VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA | Via Provinciale, 10 | 10010 | ALICE SUPERIORE | TO |
| Comunità Montana | VALLI CHISONE E GERMANASCA, PELLICE E PINEROLESE PEDEMONTANO | Via Roma, 22 | 10063 | PEROSA ARGENTINA | TO |
| Comunità Montana | (Comuni delle VALLI DELL'OSSOLA VALLI ANTRONA, VALLI ANTIGORIO, DIVEDRO, FORMAZZA VALLE OSSOLA, MONTEROSA, VAL VIGEZZO, VAL BOGNANCO | Via Romita, 13/bis | 28845 | DOMODOSSOLA | VCO |
| Comunità Montana | VAL GRANDE, ALTO VERBANO E VALLE CANNOBINA | Via per Unchio 3 | 28814 | CAMBIASCA | VB |
| Comunità Montana | VALSESIA | C.so Roma, 35 | 13019 | VARALLO SESIA | VC |